

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
E IL COMUNE DI _____
PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO PER
“INTERVENTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI
GIORNI DAL 30 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2015 NEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE”

Il giornodel mese didell'anno, in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte, in via Aurora n. 1, sono presenti

da una parte

l'Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte (codice fiscale 92014250804) nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente", rappresentato dal Dott. Sergio Tralongo nato a Reggio Calabria il 05.05.1961, Direttore dell'Ente;

e dall'altra

il Comune di _____ (codice fiscale _____) nel prosieguo indicato più semplicemente “Concessionario”, rappresentato da _____, (C.F. _____) nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato a _____;

Premesso che

- con determina n. 77 del 07.02.2017 è stata avviata la procedura relativa al bando per la concessione di finanziamenti destinati ad interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 nel Parco Nazionale dell'Aspromonte riservato ai Comuni non riconosciuti ufficialmente come alluvionati e ai Comuni alluvionati che hanno manifestato interesse nel precedente avviso approvato con determina n. 566/2016 e ripubblicato a seguito della disposizione di cui alla determina n. 666 del 09.12.2016;
- con determina n. 201 del 30.03.2017, il direttore dell'EPNA ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento;
- le concessioni di finanziamento trovano copertura al capitolo di bilancio n. 11400 denominato “Alluvione del 30-31/10 e 01/11/2015-Fondo per interventi a favori dei comuni finalizzato al ripristino dei danni causati alle strutture aziendali ed infrastrutture agricole”, giusto impegno n. 673/2016;
- in data _____, con delibera di _____ n. _____, che si allega alla presente, il Comune di _____ ha approvato lo schema di convenzione già approvata dall'EPNA con determina n. 151/2017,

Le parti convengono e stipulano

Art. 1 Oggetto

1. L'Ente concedente in virtù del presente atto affida al Concessionario la progettazione e l'esecuzione dell'intervento _____, per l'importo complessivo è € _____, di cui:
 - Quota a carico dell'Ente Concedente € _____;
2. Le parti si danno reciproco atto che, ai fini di una più puntuale individuazione dell' oggetto della presente convenzione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera posta a base della stessa il progetto finanziato dall'EPNA con determina n. 201/2017.

Art 2. Contributo e spese ammissibili

1. L'Ente concedente assegna al _____ un contributo di € _____ per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.
2. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare le somme concesse conformemente a quanto previsto nella presente convenzione. In particolare le spese tecniche generali non devono superare il 10% dell'importo dei lavori.
3. Le spese non ammissibili ai sensi della presente convenzione restano a carico del Concessionario.

Art. 3. Competenze del Concessionario

Il Concessionario provvederà alle fasi necessarie per completare la progettazione, se ancora in corso, per l'appalto e per l'esecuzione dell'intervento, incluse tutte le incombenze connesse e conseguenti.

Il Concessionario assume la competenza del procedimento, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti onde consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti leggi e disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di sicurezza nei cantieri. È compito del Concessionario garantire ogni altro obbligo di legge connesso e conseguente, incluso l'ottenimento di tutti i pareri, nulla-osta, concessioni, licenze, assensi, autorizzazioni, approvazioni di legge e regolamenti e di qualunque autorità, di enti e/o terzi comunque in causa al fine dell' esecuzione dell'intervento di che trattasi.

Il Concessionario è, quindi, il solo responsabile relativamente alle procedure di progettazione, appalto ed esecuzione dell'intervento. L'Ente concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza della progettazione ed esecuzione dell'intervento.

Art. 4. Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario con la sottoscrizione della presente è obbligato, in caso di mancata spesa in tutto o in parte, a restituire

- le somme corrisposte a titolo di anticipazione con una maggiorazione del 10%;
2. Il Concessionario ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Ente concedente i seguenti atti, qualora siano successivi alla stipula della presente convenzione: a) il progetto preliminare b) il progetto definitivo, corredato da tutti i pareri, nulla o sta ed autorizzazioni di legge; c) il progetto esecutivo; d) l'eventuale recesso dal contratto; e) le transazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. 50/2016, qualora fondi necessari ricadano sul contributo concesso. Per le richieste di approvazione di cui al presente comma non vale in alcun caso il principio del silenzio-assenso. L'approvazione può contenere l'obbligo per il Concessionario di attenersi a prescrizioni. Il Concessionario può richiedere pareri preventivi.
 3. Le approvazioni di cui al comma 1 non sono in alcun caso sostitutive dei nulla osta e delle autorizzazioni che l'Ente concedente è tenuto a rilasciare ai sensi della normativa vigente.
 4. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Ente concedente, entro quindici giorni, il verificarsi dei seguenti eventi e, se richiesto, di trasmettere copia conforme dei relativi atti: a) l'avvenuta individuazione del contraente per l'esecuzione dei lavori; b) la consegna dei lavori; c) l'ultimazione dei lavori; d) il collaudo; e) la mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali; f) il protrarsi della sospensione, o delle sospensioni se più di una, per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando si superano sei mesi complessivi; g) la chiusura della procedura dell'accordo bonario; h) ove richiesto, la relazione del direttore dei lavori di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo); i) la risoluzione del contratto; j) i provvedimenti dell'autorità giudiziaria connessi direttamente o indirettamente al procedimento di cui alla presente convenzione; k) la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ove previsto.
 5. Il Concessionario, qualora lo richieda l'Ente concedente, ha l'obbligo di comunicare entro quindici giorni il verificarsi dei seguenti eventi, e se richiesto di trasmettere copia conforme dei relativi atti: a) tutte le sospensioni superiori a cinque giorni e le successive riprese dei lavori; b) le proroghe del termine stabilito dagli atti contrattuali per l'ultimazione dei lavori.
 6. Il Concessionario durante l'esecuzione dei lavori, su richiesta dell'Ente concedente, è tenuto a relazionare su quanto segue entro trenta giorni: a) lo stato attuale dei lavori, anche in relazione al cronoprogramma e agli stati di avanzamento redatti dal direttore dei lavori; b) i più rilevanti interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio ai sensi del D. Lgs. 50/2016, ove previsto; c) le eventuali criticità esistenti.
 7. Il Concessionario ha inoltre i seguenti obblighi: a) garantire ai tecnici dell'Ente concedente l'accesso al cantiere, al fine di verificare che la realizzazione dell'intervento avvenga nei modi e nei tempi previsti dalla presente convenzione; b) tenere in un luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato tutta la documentazione relativa all'opera finanziata e garantire la disponibilità della stessa per eventuali visione o estrazione in copia, fino a dieci anni dalla data di chiusura dell'intervento; c) disporre l'apposizione sul cartello di cantiere del logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di quello dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e della dicitura "Intervento finanziato o cofinanziato con i fondi dell'Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte"; d) apporre in prossimità dell'opera realizzata, in posizione idonea e visibile, una targa dimensioni non inferiori a 50 x 30 cm, contenente il logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quello dell'Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte e la dicitura "Opera finanziata con i fondi dell'Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte", ovvero altra dicitura concordata fra le parti; e) demandare all'Ente concedente la nomina di uno dei tre tecnici della commissione di collaudo, qualora sia prevista la redazione del certificato di collaudo.

Art. 5. Rendicontazione finale ed economie

1. A chiusura della presente convenzione il Concessionario produce una rendicontazione finale e il relativo stato allegati alla domanda di liquidazione, con allegati:
 - il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
 - rendiconto analitico delle spese sostenute, corredato dei giustificativi di spesa, fatture e/o documenti fiscalmente validi. Le fatture e i documenti di spesa in originale o in copia conforme, di importo pari o superiore all'ammontare del contributo concesso, nella descrizione devono riportare gli estremi dell'iniziativa finanziata ed essere intestate al beneficiario del contributo, pena la non ammissibilità della spesa al contributo;
 - le attestazioni di regolarità di eventuali forniture previste;
 - dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che per l'intervento/opera oggetto di finanziamento non siano stati ottenuti finanziamenti statali e/o europei;
 - atti amministrativi di approvazione dei documenti di cui ai punti precedenti;
 - una attestazione fotografica dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 6, lettera d);
2. L'Ente concedente procede all'erogazione del saldo, dopo avere proceduto a tutte le verifiche che ritiene necessarie. Resta inteso che il Concessionario dovrà restituire tutte le somme incassate a titolo di anticipazione che non sono rendicontate.
3. Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale, il Concessionario deve inoltrare l'eventuale richiesta di utilizzo delle economie, in assenza della quale le stesse saranno definitivamente incamerate dall'Ente concedente.
4. La richiesta di utilizzo delle economie deve essere corredata da una relazione tecnico-illustrativa nella quale siano descritti gli interventi proposti da effettuare mediante l'utilizzo delle economie. In ogni caso sono ammissibili esclusivamente interventi che riguardano il completamento funzionale o il miglioramento dell'opera oggetto della presente convenzione. L'atto di autorizzazione all'utilizzo delle economie specifica i rapporti intercorrenti fra l'Ente concedente e concessionario, secondi i principi generali dettati dalla presente convenzione.

Art. 6. Tempi di progettazione ed esecuzione dell'intervento

1. Il Concessionario si impegna a procedere rispettando le seguenti scadenze: a) il progetto definitivo, dovrà essere inviato all'Ente concedente per l'approvazione di competenza entro 1 mese dalla sottoscrizione della presente convenzione; b) il progetto esecutivo, corredato di tutti i rimanenti pareri/nulla osta/autorizzazioni, dovrà essere inviato all'Ente concedente per l'approvazione di competenza entro i successivi 2 mesi; c) l'esecuzione dei lavori dovrà concludersi inderogabilmente entro 16 mesi dalla data di concessione del finanziamento; d) la rendicontazione finale, di cui all'art. 5, comma 1, dovrà essere inviata all'Ente concedente entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero 30 giorni nel caso in cui sia redatto il certificato di regolare esecuzione. In tutti i casi in cui la scadenza prevista decorre dall'approvazione del livello progettuale posto a base della presente convenzione ai sensi dell' art. 1, comma 2, la decorrenza dei termini si intende dalla stipula della convenzione stessa.
2. Le attività finanziate dovranno concludersi inderogabilmente entro sedici (16) mesi dalla data di concessione del finanziamento stesso. La mancata presentazione di rendiconto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei 16 mesi di cui al comma precedente deve intendersi quale rinuncia al finanziamento senza ulteriore avviso né sollecito.
3. Eventuali proroghe dovranno essere richieste ed autorizzate dall'Ente concedente. La concessione di proroghe è ammissibile qualora il ritardo non sia imputabile al Concessionario o qualora si verifichino eventi eccezionali, debitamente documentati.

Art. 7. Modalità di erogazione del contributo

L'Ente concedente provvederà all'erogazione del contributo concesso nel modo seguente: a) il 20%, a titolo di prima anticipazione, a seguito di formale richiesta del Concessionario e a presentazione della progettazione esecutiva; b) il saldo una volta realizzati i lavori e/o forniture previste dal progetto a seguito di presentazione di quanto stabilito all'art.5 comma 1;

L'Ente concedente si impegna ad erogare le somme relative all'anticipazione entro 30 giorni dalla richiesta ed il saldo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

Qualora il Concessionario utilizzi una somma inferiore a quanto erogato a anticipazione, esso dovrà restituire all'Ente concedente la somma già erogata e non entro 30 giorni dalla richiesta. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4.

Art. 8. Revoca del finanziamento

L'Ente concedente si riserva impregiudicata la facoltà di revocare la concessione del finanziamento in caso di gravi o reiterate violazioni degli impegni assunti con la presente convenzione. Le parti si danno reciproco atto che è compreso fra le violazioni gravi il mancato rispetto dei tempi di progettazione ed esecuzione dell'intervento.

In caso di mancata spesa, in tutto o in parte, delle somme erogate a titolo di anticipazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

L'Ente concedente notificherà il provvedimento di revoca al Concessionario mediante raccomandata A.R. o PEC.

Art. 9. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Calabria.

Art. 10. Definizione delle controversie e foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Ente concedente e il Concessionario dovranno essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine Il Concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente concedente, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'Ente concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Art. 11. Registrazione

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi DLgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale, sostituisce il documento cartaceo della firma autografa, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 8 parte II del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Il rappresentante dell'Ente Concedente

Il rappresentante del Concessionario

Il Direttore

Dott. Sergio Tralongo